

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 121 DEL 14/10/2013

Oggetto: Contenzioso promosso dal sig. Di Stefano Velona Nunzio c./Consorzio di Bonifica 9 Catania, Assessorato Territorio ed Ambiente ed altri innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale – Udienza del 15/11/2013.

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di Ottobre, presso la sede dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, in viale della Regione Siciliana n. 2771 - Palermo,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale n.45 del 25 maggio 1995;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999;

VISTO il ricorso, notificato il 24/09/2013 e assunto al protocollo consortile al n. 7696 del 25/09/2013, con il quale il Sig. Di Stefano Velona Nunzio ha convenuto il Consorzio di Bonifica 9, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, l'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, nonché la Sig.ra Nicolosi Domenica, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, per accertare e dichiarare in quale misura il terreno di proprietà del dott. Di Stefano Velona Nunzio, sito nel Comune di Catania, contrada Torre Allegra, foglio 56 p.lla 1, è stato illegittimamente occupato dall'ampliamento dell'area del sedime del Torrente Buttaceto a seguito dei lavori eseguiti dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, e condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo le rispettive competenze e funzioni, al risarcimento dei danni subiti dal Dott. Di Stefano, per ciascun anno di occupazione;

CONSIDERATO che, per lo stesso fondo, con precedente ricorso, notificato in data 20/12/2010 ed assunto al protocollo dell'Ente al n.8008/10, la Sig.ra Nicolosi Domenica ha convenuto

l'intestato Ente ed altri, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, per ivi sentire: "1) Ritenere e dichiarare che il terreno di proprietà della stessa, sito in Catania, distinto in catasto al foglio 56, p.lla 1, consistenza Ha 1.01.09, è stato quasi totalmente occupato sine titolo per l'ampliamento dell'area del sedime del Canale Buttaceto; 2) condannare il Consorzio di Bonifica 9 Catania, più gli altri convenuti, alla riduzione in pristino dei luoghi e alla conseguente restituzione in favore della stessa; 3) condannare i convenuti in solido, e/o parzialmente, al risarcimento degli asseriti danni subiti dalla stessa, conseguentemente all'occupazione sine titolo del terreno di cui è causa, ammontanti ad €. 108.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4) condannare i convenuti in solido, e/o parzialmente, alla rifusione dei danni subiti dall'attrice in dipendenza dell'atto di compravendita concluso con Italsea Group S.p.A. in notar Emanuele Magnano San Lio, per spese di registrazione, trascrizione e compensi notarili, nonché alle spese del presente giudizio"; **VISTA** la delibera n. 9/2011 con la quale il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha nominato l'Avv. Alessandro Reale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio incoato dalla Sig.ra Nicolosi Domenica;

VISTA la sentenza n.1692/2012 con la quale il T.R.A.P. ha, tra l'altro, rigettato le domande avanzate dalla Sig.ra Nicolosi Domenica nei confronti dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana e del Consorzio di Bonifica 9 Catania, condannandola al pagamento delle spese processuali;

RITENUTO che l'Avv. Alessandro Reale nel giudizio promosso dalla Sig.ra Nicolosi Domenica ha difeso l'Ente, con esito positivo, ed inoltre è a conoscenza della materia del contendere, considerato che il ricorso promosso dal Sig. Di Stefano Velona Nunzio riguarda asseriti danni al medesimo fondo, oggetto del precedente ricorso promosso dalla Sig.ra Nicolosi;

RITENUTO opportuno, visto l'esito positivo del 1° ricorso (Sig.ra Nicolosi), confermare l'Avv. Alessandro Reale anche nel predetto giudizio promosso dal Sig. Di Stefano Velona Nunzio, per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 1154 dal competente settore Ragioneria;

VISTO l'art.9 lettera **f** dello Statuto Consortile;

DELIBERA

- di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Nunzio Di Stefano Velona innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo con il ricorso notificato il 24/09/2013 assunto al protocollo consortile al n.7696/13 e di nominare, a tal fine, l'Avv. Alessandro Reale, nato a Palermo

l'1/07/1959 a rappresentare e difendere l'Ente nel predetto giudizio, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Via A.Gravina n.95 Palermo;

- di approvare l'allegata convenzione d'incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 25/10

al

Catania,li

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Giuseppe Dimino**, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'Avv. **Alessandro Reale**, nato a Palermo l'1/07/1959, con
studio in Palermo, Via A. Gravina n. 95, cod.fisc. RLE LSN
59L01G273L, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di
Palermo

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Alessandro Reale
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
ricorso promosso dal Sig. Di Stefano Velona Nunzio c/. Consorzio di
Bonifica 9 Catania ed altri, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Palermo;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Alessandro Reale, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del

professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal
Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno
congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale
Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per
l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le
indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A,
recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle
varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Alessandro Reale dichiara espressamente di accettare le
condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con
riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di
non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed
accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Alessandro Reale

Dott. Giuseppe Dimino